



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
I Reparto - Nuove Costruzioni

ORDINE DI SERVIZIO N. 7/ 2025

OGGETTO: Contratto n. 20758 di rep. in data 19/12/2024 – Ditta Mancini S.rl. Per la fornitura di nr. 2 imbarcazioni per rilievi idrografici complete di apparecchiature allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni operative di Nave GALATEA. Nomina del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

VISTI

- il Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'Ordine del Giorno n. 237 in data 26 ottobre 2021 del Direttore di NAVARM;
- la proposta del Responsabile Unico del Procedimento in data 21.02.2024;

DISPONGO

che il CF (GM/GN) Andrea CASAROTTO in servizio presso DUTNAV VENEZIA assuma l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto in oggetto.

Il nominato Direttore dell'Esecuzione dovrà comunicare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs 50/2016 e di incompatibilità ex art. DPR 62/2013.

IL CAPO DEL I REPARTO
Contrammiraglio Luigi SCHINELLI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI SCHINELLI

In Data/On Date:

venerdì 21 febbraio 2025 13:03:02

Dlgs 18/04/2016 n.50

Art. 42 Conflitto di interesse

... OMISSIS...

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

... OMISSIS...

D.P.R. 16/04/2013 n.62

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Per presa visione dell'O.d.G. 7/2025 in data 21.02.2025 del Capo del I Reparto di Navarm e dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 Dlgs 50/2016 e di incompatibilità ex art. 7 DPR 62/2013.

C.F. (GM/GN) Andrea CASAROTTO